

Genova, 17 marzo 2017

Circolare n 15/2017

Alla Spettabile clientela

Le modalità di utilizzo del modello F24 dopo le modifiche del DL 193/2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 7-quater, co. 31, del DL 193/2016 ha stabilito, a decorrere dall'2.12.2016, che **in presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto** (maggiore o inferiore a Euro 1.000) – **i soggetti "privati" possono provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici** (messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa), **ma anche il modello cartaceo. Nulla cambia per i titolari di partita Iva**, i quali continuano **ad essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente** tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisco on line) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking/remote banking). Alla luce di tale modifica, si riepilogano le altre possibili modalità di pagamento tramite il modello F24: i) **per i modelli F24 il cui saldo finale**, per effetto delle compensazioni effettuate, **sia di importo pari a zero**, questi devono essere presentati esclusivamente mediante **i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, indifferentemente dal fatto che **le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti titolari di partita IVA, ovvero da soggetti che ne sono privi** (soggetti privati); ii) **per i modelli F24 con un saldo finale positivo**, ma nei quali siano state effettuate compensazioni (si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito), **la presentazione degli stessi deve avvenire**, come già del resto accadeva, **per tutti i contribuenti** (titolari di partita Iva e non), **unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.

Premessa

L'art. 7-quater, co. 31 del DL 193/2016, introdotto in sede di conversione, ha **modificato le possibili modalità di pagamento tramite il modello F24 per i soggetti "privati"**, prevedendo che, a decorrere dall'2.12.2016 (giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL n. 193/2016), **in presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto** (maggiore o inferiore a € 1.000) - **i soggetti "privati" possono provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici** (Entratel / Fisconline / remote – home banking), **ma anche il modello cartaceo.**

OSSERVA

Nulla cambia per i **titolari di partita Iva**, i quali continueranno ad **essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agazia delle Entrate e **dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa** (Entratel / Fisconline / remote – home banking).

Alla luce di detta modifica si riepilogano **le possibili modalità di pagamento tramite il modello F24**.

F24 con saldo a zero

Per i **modelli F24 il cui saldo finale**, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di **importo pari a zero**, permane la disposizione secondo cui gli stessi **devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agazia delle Entrate**, indifferentemente dal fatto che **le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti titolari di partita IVA**, ovvero da **soggetti che ne sono privi** (soggetti privati).

Modelli F24 a zero per effetto delle compensazioni: modalità di pagamento

| | | |
|------------------|---|---|
| "F24 web" | Consente di compilare e inviare telematicamente il modello f24 direttamente dal sito internet dell'agenzia delle entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio pc | Il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente , a beneficio dell'Agazia delle Entrate |
| "F24 online" | Consente di compilare e inviare telematicamente il modello f24 previa compilazione del modello f24 attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato | Possono accedere a tale strumento tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione . Per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agazia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute. |
| "F24 cumulativo" | Riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad entratel (es. Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti . | Il pagamento delle somme dovute dai propri clienti avviene con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo. |

OSSERVA

Analogamente a quanto sinora previsto, pertanto, **il modello F24 con saldo a zero non può essere presentato in forma "cartacea" o tramite il servizio di remote / home banking gestito da banche / Poste**

F24 con saldo a debito con compensazioni

Per i **modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni** (si tratta, quindi, dei **modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito**), la presentazione degli stessi deve avvenire, come già del resto accadeva, **per TUTTI i contribuenti** (titolari di partita Iva e non), **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:**

- dall'Agenzia delle Entrate, cioè **mediante i suddetti servizi "F24 on line", "F24 web" e "F24 cumulativo"**;
- oppure **dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.**

F24 con saldo a debito

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 193/2016, è **venuto meno**, invece, a decorrere dall'2.12.2016, soltanto **l'obbligo, per i soli i contribuenti NON TITOLARI DI PARTITA IVA, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, qualora il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni.** Conseguentemente, a far data 2.12.2016, se il modello F24 non espone compensazioni, **al fine di individuare le possibili modalità di versamento del modello F24:**

- è necessario **distinguere tra soggetti titolari di partita IVA e soggetti "privati"**;
- **non rileva più l'ammontare dell'importo dovuto** (superiore / inferiore a € 1.000).

In presenza **di deleghe F24 a debito senza compensazioni** – e a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto (maggiore o inferiore a € 1.000) -:

- i **soggetti titolari di partita IVA** sono ancora **assoggettati al generale obbligo di versamento della delega** esclusivamente **tramite i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e **dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa** (Entratel / Fisconline / remote – home banking);
- per i **soggetti "privati"** risultano **utilizzabili sia i canali telematici** (Entratel / Fisconline / remote – home banking), **ma anche il modello cartaceo.**

Modalità di presentazione del modello F24 a decorrere dall'2.12.2016

| | | Modello cartaceo | Servizi telematici dell'agenzia delle entrate (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo) | Home banking o remote banking |
|--|---|-------------------------|--|--------------------------------------|
| TITOLARI DI PARTITA IVA | Versamenti con F.24 (con o senza compensazioni) che NON evidenzino un saldo pari a zero | NO | SI | SI |
| | Versamenti con F.24 che evidenzino un saldo pari a zero | NO | SI | NO |
| NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale di importo positivo | Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa | NO | SI | SI |
| NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale pari a zero | Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). | NO | SI | NO |
| NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe (senza compensazioni) il cui saldo finale è a debito indipendentemente dall'entità dell'importo indicato nella delega | Si può presentare la delega anche in modalità cartacea , presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). | SI | SI | SI |

Rimanendo a disposizioni per delucidazioni ed approfondimenti si porgono cordiali saluti.

STUDIO PICCO